Importazione diretta in Svizzera di prodotti animali in provenienza da Paesi terzi destinati a essere utilizzati come campioni commerciali per scopi tecnici, studi particolari o analisi: procedure d'autorizzazione

Al fine di ottenere l'autorizzazione d'importazione per i prodotti animali che non possono essere importati conformemente alle condizioni standard (autorizzazione dell'UE, certificato, TRACES), deve essere presentata domanda **(Modulo 09/20)** all'UFV. L'autorizzazione d'importazione può essere rilasciata soltanto dopo aver esaminato i documenti inoltrati.
I prodotti animali importati con tale autorizzazione d'importazione sono considerati materiale di partenza secondo la seguente definizione:
Il materiale di partenza viene utilizzato esclusivamente per scopi tecnici, particolari studi e analisi, ma né il materiale di partenza né i prodotti di trasformazione e i prodotti fabbricati indirettamente per mezzo di tale materiale possono lasciare l'azienda o essere consumati. Il materiale può essere soltanto conservato in modo sicuro o smaltito ed eliminato in modo non nocivo per l'ambiente presso l'azienda.

I prodotti animali destinati alla produzione, distribuiti ad altri o consumati possono essere importati soltanto se rispettano le condizioni standard (autorizzazione dell'UE, certificato, TRACES).

Qualora sia prevista una riesportazione dei prodotti animali importati con un'autorizzazione d'importazione per scopi tecnici, particolari studi e analisi, occorre compilare le rubriche corrispondenti nel modulo di domanda.
Le disposizioni concernenti la riesportazione sono riportate nella direttiva tecnica DT DH 01/2010 (la versione più attuale).

Categorie di prodotti e relative procedure:

Qui di seguito sono illustrate in modo dettagliato le diverse procedure.

Derrate alimentari: indipendentemente dalla quantità		→ Procedura 1
Alimenti per:	≥ 10 chilogrammi oppure ≥ 10 litri	→ Procedura 2
animali	< 10 chilogrammi oppure < 10 litri	→ Procedura 3

Sottoprodotti di origine animale (sangue e prodotti a base di sangue, DNA, RNA, plasmidi, cellule, linee cellulari, colture cellulari, tessuti, campioni di tessuti, tagli istologici, proteine e anticorpi, tutte le secrezioni di ghiandole e di organi):

≥ 0,5 chilogrammi oppure ≥ 0,5 litri	→ Procedura 4
< 0,5 chilogrammi oppure < 0,5 litri	→ Procedura 5

NOTA BENE!
I sottoprodotti di **animali ad unghia fessa, di ungulati, di elefanti e simili nonché di uccelli** sottostanno a un'altra procedura:

≥ 10 chilogrammi oppure ≥ 10 litri	→ Procedura 6
< 10 chilogrammi oppure < 10 litri	→ Procedura 4

Materiale infettivo patogeno per gli animali:
Indipendentemente dalla quantità → Procedura 4

Preparazioni di animali: vedi www.bvet.admin.ch → Temi → Importazione → Sottoprodotti di origine animale da paesi terzi (da marzo 2011) → Trofei di caccia – preparazioni di animali (marzo 2011)

Dettagli delle procedure

Osservazioni:

- I titolari di un'autorizzazione annuale sono tenuti a iscrivere le aziende di provenienza in un elenco da tenere regolarmente aggiornato. I servizi cantonali competenti e l'UFV possono chiedere di consultare l'elenco e, in caso di violazioni delle disposizioni, ritirare in qualsiasi momento l'autorizzazione d'importazione rilasciata.
- Le partite che conformemente all'autorizzazione d'importazione sono soggette alla visita veterinaria di confine (VVC), possono essere importate sempre e solo attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo.
- Al momento della VVC deve essere presentato l'originale dell'autorizzazione d'importazione.
- Per le riesportazioni autorizzate si applicano gli oneri supplementari in base alla DT DH 01/2010 (la versione più attuale).
- Etichettatura della merce: devono essere indicati lo scopo dell'utilizzo e l'azienda di destinazione.

  Esempio: Campioni commerciali importati per scopi tecnici, studi particolari o analisi, non sono destinati alla produzione, al consumo umano o all'alimentazione degli animali. Azienda SA, via x, 9999 xy

Derrate alimentari

Le aziende di destinazione che commercializzano derrate alimentari devono poter esibire un'attestazione da parte dell'autorità conformemente alla pagina 3 A del modulo di domanda.

Procedura 1:

- Questi prodotti animali sono **soggetti alla VVC** (visita veterinaria di confine). L'importazione può essere effettuata attraverso gli aeroporti di **Ginevra o Zurigo**.
- **Per ogni partita** deve essere presentata una **domanda a parte.**

Alimenti per animali

Indipendentemente dalla quantità, le aziende di destinazione che commercializzano alimenti per animali devono poter esibire un'attestazione da parte dell'autorità conformemente alla pagina 3 A del modulo di domanda.

Procedura 2:

- Il richiedente soddisfa i **requisiti supplementari** conformemente alla pagina 3 C del modulo di domanda.
- Questi prodotti animali sono **soggetti alla VVC**. L'importazione può essere effettuata attraverso gli aeroporti di **Ginevra o Zurigo**.
- **Per ogni partita** deve essere presentata una **domanda a parte.**

Procedura 3:

- Questi prodotti animali sono **soggetti alla VVC**. L'importazione può essere effettuata attraverso gli aeroporti di **Ginevra o Zurigo**.
- **Per ogni partita** deve essere presentata una **domanda a parte.**

Sottoprodotti di origine animale

Procedura 4:

- Questi prodotti animali sono **soggetti alla VVC**. L'importazione può essere effettuata attraverso gli aeroporti di **Ginevra o Zurigo**.
- **Per ogni partita** deve essere presentata una **domanda a parte**.

Procedura 5:

- Questi prodotti animali **non** sono **soggetti alla VVC**. L'importazione può essere effettuata attraverso gli aeroporti di Basilea, Ginevra o Zurigo.
- **Per ogni prodotto** si rilascia **un'autorizzazione d'importazione annuale**.
- **Ogni partita** deve essere accompagnata da una **copia dell'autorizzazione d'importazione**.

Procedura 6:

- Il richiedente soddisfa i **requisiti supplementari** conformemente alla pagina 3 C del modulo di domanda.
- Questi prodotti animali sono **soggetti alla VVC**. L'importazione può essere effettuata attraverso gli aeroporti di **Ginevra o Zurigo**.
- **Per ogni partita** deve essere presentata una **domanda a parte**.